

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 11-4339

**L.R. n. 3/2010, art. 37. Approvazione del piano di recupero del disavanzo finanziario 2014 dell'ATC del Piemonte Nord.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'articolo 37, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, che stabilisce che, se il conto consuntivo finanziario delle Agenzie Territoriali per la Casa "presenta un disavanzo di gestione, il consiglio di amministrazione dell'ATC presenta alla Giunta regionale, in allegato al bilancio stesso, un piano di recupero del disavanzo, con l'individuazione, anche su base pluriennale, delle risorse destinate a tale scopo";

visto il comma 2 del medesimo articolo, che prevede che con il regolamento di cui all'art. 38, comma 9, della stessa L.R. 3/2010 siano disciplinate le procedure finalizzate all'approvazione del piano di recupero del disavanzo delle ATC;

rilevato che il suddetto regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 38, comma 9, della L.R. 3/2010 non risulta ancora approvato;

preso atto che l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, costituitasi a seguito della fusione delle preesistenti ATC di Biella, di Vercelli e di Novara e del VCO, ha approvato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 21 novembre 2016, "preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore contabile con propria relazione in data 10/11/2016", il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle tre preesistenti ATC, nonché della nuova Agenzia;

rilevato che il conto consuntivo dell'ATC del Piemonte Nord, approvato con la sopra citata deliberazione consiliare del 21.11.2016, alla luce della revisione contabile operata dalla società Deloitte & Touche S.p.A., in applicazione dell'apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle ATC con la Regione Piemonte, espone un disavanzo finanziario di amministrazione complessivo pari a € 23.499.496,51, principalmente imputabili all'accantonamento ad apposito fondo dei potenziali residui attivi inesigibili;

preso atto che, alla luce del suddetto disavanzo finanziario, l'ATC del Piemonte Nord, con la medesima deliberazione consiliare, ha stabilito:

“- di prendere atto che occorre definire un piano di copertura pluriennale di tale disavanzo, in analogia alle tempistiche individuate nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b), punto 1, della Legge n. 190/2014, e le modalità espresse dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze di concerto con l'Interno del 02/04/2015;

- tenuto conto che, per mantenere un sufficiente livello di erogazione dei servizi essenziali ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo, occorre utilizzare il periodo massimo di rientro dal disavanzo concesso dalla norma, pari ad anni 30;

- di proporre ai competenti uffici regionali che il recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'incarico previsto con delibera consiliare n. 11000 del 3/9/2015, conferito in seguito a Deloitte & Touche S.p.A., ammontante complessivamente a euro 23.499.496,51 avvenga in numero 30 quote costanti annuali a partire dall'esercizio 2015 per un importo annuale di euro 783.316,55 fatta salva la possibilità di modificare tale modalità di ripiano con la riduzione dell'importo a parità di annualità o

alternativamente con un numero di annualità inferiori qualora si verificino condizioni finanziarie di bilancio favorevoli per l'ente;

- di proporre conseguentemente che il ripiano del disavanzo di amministrazione 2014 di euro 23.499.496,51 avvenga in quote costanti annuali di euro 783.316,55 fino al 2044”;

rilevato che la medesima deliberazione consiliare dell'ATC del Piemonte Nord dà, inoltre, atto che “per quanto riguarda il finanziamento delle quote costanti indicate al punto precedente verrà:

- utilizzata in via prioritaria la parte corrente del bilancio, fatta salva la possibilità di modificare tale finanziamento con successivo atto consiliare secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;

- di richiedere, ai fini del parziale ripiano del disavanzo di cui al punto precedente, autorizzazione alla Regione Piemonte per utilizzo dell'ammontare complessivo dei Residui Passivi a suo tempo iscritti quali accantonamenti finalizzati a rientri di Gestione Speciale, indipendentemente dalla tipologia di accantonamento (rientri vincolati e non per le finalità della L. 513/1977 – L. 560/1993 – L. 1676 – accantonamenti per rate mutui soci cooperative edilizie L. 865/55 c – case albergo L. 865/55 a – ecc., come già contabilizzati in gestione speciale);

- di proporre, alla Regione Piemonte, che parte del disavanzo possa essere annualmente ripianato anche con i proventi da realizzarsi mediante valorizzazione di beni patrimoniali, dando mandato alla Direzione Generale di avviare tale attività;

- di proporre, alla Regione Piemonte, lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione di competenza annuale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 3/2010”;

considerato che:

- la proposta formulata dall'ATC del Piemonte Nord di rientro del disavanzo mediante quote annue costanti di €783.316,55 risulta accoglibile, anche in considerazione del rapporto di tale somma con l'ammontare delle entrate e uscite correnti dell'Agenzia;

- la proposta di definizione dell'orizzonte temporale trentennale per il rientro del disavanzo, in analogia a quanto stabilito dalla vigente normativa per gli enti locali, risulta altresì accoglibile, stante l'assenza di diversa regolamentazione regionale in materia;

- l'utilizzo di altre risorse eventualmente accantonate, peraltro valutato negli incontri tra Regione e ATC propedeutici alla formulazione del piano di rientro del disavanzo, necessità di esatta quantificazione da parte dell'Agenzia delle relative somme. Anche in considerazione della completa copertura del disavanzo mediante le trenta quote annuali, l'utilizzo di tali risorse può essere demandato a successivi atti di revisione in riduzione del piano di rientro, tramite riduzione della quota annuale o delle annualità di sviluppo del piano;

- parimenti, la riduzione parziale del disavanzo mediante valorizzazione di beni patrimoniali, in assenza di una puntuale proposta in tal senso e stante l'incertezza della sua realizzazione, non può essere demandata a successivi provvedimenti di revisione del piano di rientro del disavanzo;

- la quota di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010 deve essere quantificata in sede di approvazione del conto consuntivo dell'ATC e, pertanto, anche il suo utilizzo non può essere autorizzato a priori, ma dovrà essere oggetto di specifici successivi atti autorizzativi;

ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, della L.R. n. 3/2010, esprimersi comunque sulla proposta di piano di rientro del disavanzo formulato dall'ATC del Piemonte Nord, al fine di consentire all'Agenzia l'avvio dell'operazione di recupero di detto disavanzo e la sua inclusione nei documenti contabili degli esercizi seguenti;

ritenuto, inoltre, necessario prevedere un costante monitoraggio del rispetto dell'attuazione del piano di recupero del disavanzo proposto dall'ATC del Piemonte Nord, mediante verifica annuale in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- 1) di approvare il piano di recupero del disavanzo finanziario dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, quantificato con l'approvazione del conto consuntivo 2014 di cui alla delibera consiliare del 21.11.2016 in € 23.499.496,51, mediante l'applicazione sulla parte corrente di bilancio di trenta quote annuali costanti di €783.316,55 fino al 2044;
- 2) di prevedere che l'utilizzo di ogni altra risorsa utile per la riduzione del disavanzo di cui al punto 1, comportante la riduzione della quota annua trentennale o del numero di annualità del recupero, sarà oggetto di specifici atti, dietro apposita richiesta da formularsi da parte dell'ATC del Piemonte Nord;
- 3) l'attuazione del piano di recupero del disavanzo finanziario dell'ATC del Piemonte Nord, oggetto del presente provvedimento, sarà verificata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)